



# Disabili: integrazione dalla A alla Z

## Trasporti

A cura dell'Associazione Nazionale Subvedenti  
Aggiornato al settembre 2007

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del **Ciessevi**  
Centro Servizi per il Volontariato  
nell'ambito dell' attività formativa IV trimestre 2005  
codice: 76070

### **SPECIFICITÀ E NORMATIVA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER PERSONE IPOVEDENTI**

Ipovedenti sono le persone che hanno un'acuità visiva (visus) compresa tra i 3/10 e 1/10 con la migliore correzione del difetto refrattivo oppure una riduzione del campo visivo con un residuo inferiore al 60%. Tale condizione deve essere irreversibile e non può essere modificata con interventi ottici, chirurgici o farmacologici.

### **L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO DA PARTE DEGLI IPOVEDENTI AVVIENE ATTRAVERSO QUESTE MODALITÀ:**

- mediante l'uso privato e individuale del mezzo, con il limite derivato/determinato dalle ridotte possibilità di controllo e di movimento;
- con l'uso di mezzi pubblici che può essere soggetto ad agevolazioni (compensative della limitata possibilità di utilizzo dei mezzi); tali agevolazioni possono essere di tipo monetario (riduzione del costo del biglietto, agevolazioni fiscali) e/o relative all'erogazione del servizio: assistenza del personale e assistenza in stazione, fornitura di ausili di viaggio (es. sedie a rotelle), posti a sedere riservati e speciali, bagni idonei...

### **SETTORE AUTOVEICOLI / AGEVOLAZIONI FISCALI**

**Sono ammesse alle agevolazione per il settore auto le seguenti categorie di disabili:**

- 1) i non vedenti e i sordomuti. I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con la migliore correzione; in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3/4/2001, n. 138; i citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi;
- 2) i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- 3) i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

4) i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I disabili di cui a punti 2 e 3 sono coloro che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992; la condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata Legge n. 104/1992) presso la ASL.

I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

### LE CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI SONO:

autovetture	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozze	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose e o di persone in particolari condizioni caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative allo scopo

### **DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI:**

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.

Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Le agevolazioni fiscali non sono ammesse se il veicolo è intestato al genitore del disabile che non ha quest'ultimo fiscalmente a carico.

Le agevolazioni fiscali non sono ammesse se il veicolo è contestato.

### **DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF:**

#### **SPESE DI ACQUISTO**

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese

di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

In ultimo si ricorda che non sono ammesse le contestazioni del veicolo.

### **SPESE PER RIPARAZIONI**

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

### **INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA**

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

### **AGEVOLAZIONI IVA:**

E' applicabile l'IVA al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional. E' applicabile l'Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

## **6 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS**

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto) salvo a riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA.

### **GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota IVA agevolata deve:

- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita del veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.

Essa va effettuata presso l'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

### **ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO:**

L'esenzione dal pagamento del bollo riguarda i veicoli indicati nella tabella precedentemente esposta "Categorie di veicoli agevolabili", con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle a diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell'esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle già indicate. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.

## **UFFICIO COMPETENTE**

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio tributi dell'ente Regione. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Acì.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che lui stesso potrà scegliere. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

## **QUELLO CHE DEVE FARE IL DISABILE**

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti. Tale documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

## **ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ:**

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti)

## 8 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

### DOCUMENTAZIONE:

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

#### 1. certificazione attestante la condizione di disabilità:

- per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
- per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
- per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

#### 2. ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3. fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

## **SETTORE AUTOVEICOLI / PATENTE DI GUIDA**

Di seguito è riportato un estratto dal Titolo IV del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 322 e 325 relativi alla definizione dei requisiti visivi e alla modalità di conseguimento e rinnovo della patente speciale):

### **Art. 322. - Requisiti visivi (art. 119 C.S.).**

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possieda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai 10/10 (dieci decimi) complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno (quattordici decimi) 14/10 complessivi con non meno di 5/10 (cinque decimi) nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

## 10 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

### **Art. 325. - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 C.S.).**

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

- a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
  - b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
  - c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di 1/10 (un decimo) nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
  - d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
  3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
  4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
  5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
  6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.

### **CONTRASSEGNO INVALIDI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA**

Possono richiederlo le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (D.P.R. 495/92) e i non vedenti (D.P.R. 503/96).

Permette di:

- parcheggiare gratuitamente nelle aree destinate appositamente alle persone disabili
- parcheggiare gratuitamente nei posteggi pubblici a pagamento (i parcheggi delimitati da segnaletica blu)
- circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ove sia autorizzato l'accesso ad almeno una categoria di veicoli preposti ai servizi di pubblica utilità
- circolare liberamente nelle corsie riservate ai taxi;
- sostare gratuitamente nelle aree riservate ai residenti.

Il contrassegno, approvato dal “Regolamento al Codice della Strada” , è riconosciuto in tutto il territorio italiano.

### **AREA DI SOSTA RISERVATA**

Possono richiederla i titolari di contrassegno invalidi e permette di parcheggiare negli appositi spazi di sosta riservati e di accedere al proprio veicolo in condizioni di sicurezza.

Si richiede:

- al Sindaco del proprio Comune di appartenenza;
- a Milano: al Settore Trasporti e Mobilità del Comune, Ufficio Traffico e Concessioni ed Autorizzazioni.

La concessione è gratuita.

### **CICLOMOTORI**

Il “motorino” può rappresentare il più alto livello di trasporto privato/individuale per ipovedenti che non possano conseguire la patente di guida di un'autovettura.

Le disposizioni relative alla definizione dei requisiti per il conseguimento del certificato di idoneità (cd. patentino) per la guida di ciclomotori sono contenute nell'articolo 5 della Legge n.168 del 17/08/2005:

- dal 1 ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiono la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
- coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza un corso di formazione presso un'autoscuola;
- i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale;
- fino alla data del 1 gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.

Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento della patente; gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti dei ciclomotori. Analogamente si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente di categoria A.

## **BICICLETTA**

E' la minima possibilità di movimento su mezzo privato/individuale utilizzabile da ipovedenti.

Le piste ciclabili: è negativo la simultanea percorribilità per biciclette e pedoni.

Le rotonde "alla francese" appaiono peggiorative per la qualità della circolazione del trasporto leggerissimo (biciclette – motorini), in quanto, con il principio del moto perpetuo conseguente all'eliminazione degli stop e dei semafori, elimina la possibilità di una pur breve sosta utilizzabile a fini rinfrancanti; questo aspetto è legato al diffondersi del concetto della bicicletta utilizzata per svago e disuso dell'uso della bicicletta nella viabilità ordinaria. La bicicletta conosce una nuova possibilità di diffusione nei centri delle grandi città soggetti a limiti di circolazione (blocco del traffico).

Il tandem può essere un modo di provare l'utilizzo del ciclo con un "accompagnatore"...

### **LINEE URBANE ED EXTRAURBANE DI TRASPORTO PUBBLICO**

Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali hanno la competenza dell'emanazione di normative per la circolazione a condizioni agevolative per tutti i cittadini e in particolare per i cittadini disabili. Verificare la sussistenza di agevolazioni con l'ente erogatore del servizio.

Di seguito sono riportate le disposizioni relative alla **Tessera di circolazione per la Regione Lombardia** (Legge Regionale n. 25 del 9 dicembre 2003) che consente di utilizzare un unico abbonamento per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico della Lombardia, quali: autobus, tram, metropolitana, funivie di trasporto locale, battelli sul lago d'Iseo, treni regionali, interregionali, intercity, intercityplus ed eurocity (in seconda classe) ad esclusione dei treni Eurostar, del Malpensa Express, dei collegamenti aeroportuali, delle funivie turistiche e sciistiche.

**L'utilizzo delle tessere di trasporto è stato prorogato al 31 dicembre 2007** e si materializza nei seguenti titoli di viaggio:

- Tessera di libera circolazione
- Tessera a tariffa agevolata
- Tessera a tariffa ridotta
- Tessera a tariffa intera

Nello specifico le prime due tipologie di tessera sono quelle che interessano l'utenza con invalidità riconosciuta.

#### **TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE (circolazione gratuita)**

Dà diritto, ai cittadini italiani e stranieri residenti in Lombardia, ad un abbonamento annuale gratuito ed è riservata a:

- Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Invalidi di guerra e di servizio dalla 1° alla 5° categoria e loro accompagnatori;
- Deportati nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1° alla 5° categoria ovvero con invalidità civile non inferiore al 67% e loro accompagnatori;

- Invalidi per atti di terrorismo dalla 1° alla 5° categoria e loro accompagnatori;
- Vittime della criminalità organizzata con invalidità dalla 1° alla 5° categoria e loro accompagnatori;
- **Privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro accompagnatori;**
- Sordomuti;
- **Invalidi civili al 100% e loro accompagnatori;**
- **Invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80%.**

N.B. per la tessera di Libera Circolazione (dal dicembre 2004) NON è richiesta la certificazione ISEE.

**N.B. Per gli stranieri invalidi civili al 100% e invalidi del lavoro dall'80% non è più richiesta la cittadinanza italiana (è sufficiente il requisito della residenza in Lombardia).**

#### **TESSERA REGIONALE AGEVOLATA**

Dà diritto ad acquistare esclusivamente un abbonamento trimestrale (€ 15) ed è riservata a **cittadini italiani e stranieri in possesso di residenza in Lombardia e cittadinanza italiana:**

- Invalidi civili dal 67% al 99% con ISEE pari o inferiore a € 16.000;
- Invalidi ed inabili del lavoro dal 67 % al 79 % con ISEE pari o inferiore a € 16.000;
- Pensionati di età superiore ai 60 anni se donna e ai 65 anni se uomini con ISEE pari o inferiore a € 12.000;
- Invalidi di guerra e di servizio dalla VI all'VIII categoria e con ISEE pari o inferiore a € 16.000;

## 16 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

- Invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla VI all’VIII categoria con ISEE pari o inferiore a € 16.000.

### TESSERA REGIONALE RIDOTTA

Dà diritto, ai cittadini italiani e stranieri residenti in Lombardia, ad acquistare esclusivamente un abbonamento trimestrale (€ 199) ed è riservata a:

Pensionati di età superiore ai 60 anni se donne e ai 65 anni se uomini con ISEE superiore a 12.000 euro.

### TESSERA REGIONALE INTERA

Per tutti i cittadini, dà diritto ad acquistare un abbonamento trimestrale (€ 250).

### Nuove domande

Nuove domande possono essere presentate a decorrere dal **1 gennaio 2008**.

### COME OTTENERE LA TESSERA

Ciascuna tessera costa 4 €, da sommare al costo dell’abbonamento ove previsto.

Dal 14/12/2006 anche ai cittadini stranieri residenti in Lombardia è riconosciuto il diritto a presentare la domanda per l’ottenimento della tessera di circolazione lombarda (tutte le tipologie).

L’attestazione ISEE, richiesta per alcuni casi sopra specificati, viene rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) o dall’INPS e deve essere allegata alla domanda.

L’estensione dell’utilizzo della Tessera ad un eventuale accompagnatore è possibile se richiesta dall’utente. Le tessere con accompagnatore possono essere richieste solo se la documentazione d’invalidità ne prevede espressamente la presenza. Viene rilasciata una tessera che reca la dicitura “con accompagnatore” e abilita l’accompagnatore a viaggiare gratuitamente.

**La modulistica** relativa alle domande è disponibile presso gli uffici postali della Lombardia, presso gli SpazioRegione e presso le sedi delle associazioni degli invalidi. Consiste in una busta contenente:

- Presentazione delle agevolazioni
- Modulo di Domanda di rilascio della Tessera alla quale allegare:
  - n. 2 fotografia formato tessera
  - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte /retro)
  - Autocertificazione (già inclusa come allegato) che attesti l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 8 , L.R. n. 1/2002 e successive modificazioni (nei casi previsti)
  - Copia dei documenti che attestino la condizione della persona (per esempio: invalidità civile, privi di vista per cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ecc.)
  - Attestazione ISEE (nei casi in cui è richiesta)
  - Attestazione del versamento effettuato tramite c.c.p. (vedi sotto)
- Bollettini di c.c.p. già intestati da utilizzare per versare la quota della tessera (€ 4) e dell'abbonamento (**Tessera Regionale agevolata**) e per il pagamento della tessera (€ 4) nel caso di primo rilascio di **Tessera di Circolazione Gratuita**
- Modello postale di Posta Assicurata da compilare con i dati del mittente e il destinatario il Centro Servizi di Roma come stampato sulla busta precompilata

La domanda, corredata della documentazione, deve essere inserita nell'apposita busta e consegnata in un qualsiasi ufficio postale della Regione Lombardia, che provvede a consegnare la ricevuta dell'invio effettuato attraverso posta assicurata (senza costi aggiuntivi).

#### ***COME RINNOVARE L'ABBONAMENTO***

Il rinnovo si effettua per i tre tipi di tessera a pagamento (Agevolata, Ridotta, Intera) attraverso il versamento con bollettino postale del solo valore dell'abbonamento che si intende rinnovare, senza compilare alcuna domanda.

**Il rinnovo della Tessera Agevolata è da effettuarsi ogni tre mesi.**

**La tessera di Libera circolazione, una volta ottenuta, non necessita di rinnovo.**

#### ***SU QUALI MEZZI E' POSSIBILE UTILIZZARE L'ABBONAMENTO REGIONALE***

Tutti gli abbonamenti regionali danno la possibilità di viaggiare incondizionatamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale (tram, autobus, metropolitane, treni regionali), sui battelli del lago d'Iseo, sulle funivie e funicolari di trasporto pubblico, quali:

## 18 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

Impianti a fune	Tipo impianti	Enti competenti
Margno – Pian delle Betulle	funivia	Comune di Margno (Lc)
Lecco - Malnago – Piani D’Erna	funivia	Comune di Lecco (Lc)
Albino – Selvino	funivia	Provincia di Bergamo
Campodolcino - Alpe Motta	funivia	Comune di Campodolcino (So)
Argegno – Pigra	funivia	Provincia di Como
Ponte di Piero – Monteviasco	funivia	Comune di Curiglia con Monteviasco (Va)
Bergamo Bassa – Alta	funicolare	Comune di Bergamo (Bg)
Colle Aperto – San Vigilio	funicolare	Comune di Bergamo (Bg)
Como – Brunate	funicolare	Comune di Como (Co)

Non sono utilizzabili per viaggiare su servizi gran turismo (es. diretto Milano – Passo della Presolana) né sulla navetta di collegamento all’ospedale San Raffaele, né sui servizi a chiamata non classificati di trasporto pubblico locale.

Gli abbonamenti regionali sono utilizzabili in seconda classe su tutti i treni Regionali, Interregionali e Intercity, IntercityPlus, Cisalpino e Eurocity, all'interno del territorio della Lombardia e per viaggi tra la Lombardia ed alcune stazioni situate nelle regioni limitrofe con tariffa regionale Lombardia (vedi tabella e mappa).

Sono esclusi i treni Eurostar e i treni del servizio Malpensa Express.

Per ulteriori informazioni:

- visitare la pagina del sito della Regione Lombardia [www.trasporti.regione.lombardia.it](http://www.trasporti.regione.lombardia.it) (cliccare a sinistra su “Tessere”);
- recarsi presso sportelli di SpazioRegione
- telefonare ai numeri 02 / 67.65.54.50 o 02 / 67.65.44.66

### TRASPORTO SCOLASTICO

Per le persone con disabilità la normativa vigente (Legge 118 del 1971) parla espressamente di trasporto gratuito per la scuola dell’obbligo (cioè, ad oggi, fino al primo anno delle scuole superiori).

Per l’istruzione superiore non è invece espressamente previsto che il trasporto sia gratuito, pertanto le Province potrebbero richiedere la partecipazione alla spesa in base al reddito familiare o all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La sentenza 215/1987 ha fatto concludere che anche per le superiori il trasporto debba essere in tutto e per tutto omogeneo a quello assicurato per la scuola dell’obbligo e quindi anch’esso gratuito. Su questa interpretazione potrebbero però esserci contenziosi almeno fino a quando il Legislatore non avrà messo la parola fine con un’interpretazione autentica che da più parti si auspica.

Per assicurarsi che il trasporto scolastico venga organizzato e assicurato è necessario fare esplicita richiesta al Comune (scuola dell'obbligo e materna) o alla Provincia (scuola superiore), individuando l'assessorato competente, che è diverso a seconda delle realtà locali.

## **TRENO**

### **Agevolazioni tariffarie**

Le agevolazioni per disabili visivi sono di due tipi:

- Concessione Speciale III<sup>a</sup> (specificata per disabili visivi);
- Carta Blu (per titolari di indennità di accompagnamento).

### **Concessione Speciale III<sup>a</sup>**

La Concessione Speciale III<sup>a</sup> è riservata ai ciechi assoluti e ai ciechi con residuo visivo (ciechi civili); è riconosciuta a tutti i cittadini (italiani e stranieri residenti in Italia).

Consente il viaggio del disabile visivo con l'accompagnatore a fronte del rilascio di un unico biglietto (un biglietto valido per due persone = sconto del 50%) e consente il viaggio del disabile visivo da solo con sconto del 20%.

La Concessione si materializza nella tessera mod. 28/C di colore celeste (valida cinque anni) e delle apposite richieste (mod. 28) di colore celeste scuro per gli eventuali viaggi isolati dell'accompagnatore.

La tessera modello 28/C è rilasciata dalle seguenti associazioni: Unione Italiana Ciechi, Associazione Nazionale Privi della Vista, Associazione Italiana Ciechi di Guerra. Il rilascio della tessera 28/C NON è subordinato al tesseramento.

La tessera 28/C è rilasciata dalle agenzie di viaggio su presentazione del certificato di invalidità.

In caso di utilizzo di treno ES\*,

di servizio Cuccette e VL viene rilasciato un biglietto al prezzo previsto per il servizio richiesto per il disabile visivo, mentre l'accompagnatore è tenuto a corrispondere rispettivamente il cambio servizio IC/ES\* ed il cambio servizio CC/VL. Cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia

### **Carta Blu**

La Carta Blu è riservata ai titolari dell'Indennità di Accompagnamento: ne hanno quindi diritto i ciechi totali e NON gli ipovedenti. La Carta, valida cinque anni, può essere acquistata presso la Sala Blu (ex CAD) e le biglietterie di stazione (costo Euro 5,00).

La Carta consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto valido per sé e per il proprio accompagnatore.

## 20 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

La carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni. Sui treni internazionali i clienti in possesso della certificazione richiesta per i viaggi in servizio nazionale possono usufruire della tariffa ridotta “Disabled” e i loro accompagnatori della tariffa ridotta “Disabled Companion”.

### **Numero unico nazionale assistenza disabili**

199 30 30 60

è attivo tutti i giorni (festivi inclusi) orario 7,00 - 21,00.

### **Viaggi in treno per ragazzi di età inferiore ai dodici anni**

- ragazzo senza accompagnatore: si rilascia un biglietto di corsa semplice con riduzione del 50% sulla tariffa 4;
- ragazzo con accompagnatore: si rilascia un biglietto di corsa semplice al 50% della tariffa 1 valido per due persone.

Le agevolazioni in questione potranno essere ottenute soltanto se, nella parte “annotazioni” del modello 28, sarà stata espressamente indicata la data di nascita del ragazzo.

Si evidenzia che non è possibile effettuare il passaggio di classe se si è possessori di tessere di trasporto agevolato.

## **TRASPORTO AEREO**

Ogni compagnia comunica le proprie condizioni di accesso consultabili sui relativi siti on line.

Generalmente sono in auge i seguenti usi:

Non ci sono condizioni agevolative legate alla tariffa.

Sono previsti servizi di accompagnamento al velivolo e in aeroporto da parte del personale di volo.

Esistono varie regolamentazioni relative alla limitazione del numero di posti assegnabili, alle modalità di imbarco che prevedono l'accesso al velivolo per primi o per ultimi, all'assegnazione del posto a sedere (non vicino alle uscite di emergenza), alla detenzione in cabina del bastone bianco.

I cani guida per ciechi possono viaggiare in stiva con un'apposita cuccia oppure, compatibilmente con la disponibilità di spazio, in cabina, purché muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto dei cani guida è gratuito e non è soggetto a limiti di peso dell'animale. La disponibilità di spazio per il cane deve essere richiesta al momento della prenotazione del volo. Il padrone del

cane dovrà inoltre provvedere al necessario equipaggiamento per il viaggio dell'animale (museruola, guinzaglio e/o cuccia).

Sui velivoli della compagnia Alitalia sono previsti servizi di ossigeno terapia, barella a bordo, sedia a rotelle. Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa è possibile usufruire di telefoni per non udenti e nella Sala Amica sono disponibili servizi dedicati come giornali e riviste in braille.

Coloro che necessitano dei suddetti servizi e le persone non udenti e/o non vedenti devono stampare, compilare e consegnare al check-in non prima di 7 giorni dalla partenza il Medical Information Form (MEDIF), che rappresenta il nullaosta sanitario. Per i passeggeri che necessitano del servizio di barella a bordo in sostituzione del MEDIF è possibile presentare il FREMEC (nullaosta che riporta le informazioni sanitarie riguardanti la disabilità permanente o cronica del passeggero).

La norma 1107/06 approvata dal Parlamento Europeo tende a rendere illegale in tutta l'Unione Europea qualsiasi forma di discriminazione verso i passeggeri del trasporto aereo che hanno ridotta mobilità a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea) o intellettiva. La stessa norma prevede che si venga risarciti in caso di danni o smarrimento dalla carrozzina o di altre attrezzature per la mobilità all'interno dell'aeroporto o durante il trasferimento a bordo dei velivoli, ma non per l'intero importo.

## **TRASPORTO MARITTIMO**

L'uso dei mezzi navali di stazza elevata avviene principalmente per turismo. Sulle più grandi navi da crociera sono presenti cabine per disabili generalmente localizzate all'ingresso del ponte di attracco. Non sono previste altre agevolazioni di carattere assistenziale o riduzioni di prezzo. I traghetti sono i mezzi di trasporto d'acqua utilizzati peculiarmente per lo spostamento sui laghi o nelle tratte marittime verso le isole.

## **ALTRE NOTIZIE**

- **I cani guida possono salire sugli autobus**

E' stata approvata la modifica della legge 37 del 14 febbraio 1974, quella che disciplina l'accesso dei cani guida nei luoghi pubblici, compresi i mezzi di trasporto.

La modifica della legge 37/74 è stata pensata per dare un taglio ad un comportamento tenuto da alcuni gestori di trasporti e luoghi pubblici.

Infatti, anche se la norma prevede l'accesso libero dei cani guida, non

## 22 – Trasporti - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

indica però nessuna sanzione per i negozianti e gli autisti che si rifiutano di accogliere gli animali. E così, capita che i non vedenti trovino difficoltà ad accedere con le loro bestiole.

Grazie alla modifica, invece, d'ora in poi chi impedisce l'ingresso dei cani guida dovrà pagare una multa da 500 a 2.500 euro.

Un'altra modifica farà in modo che i cani guida non siano più obbligati a tenere la museruola nei luoghi pubblici.

Questo perché sono animali addestrati, abituati a vivere con gli umani e scelti tra esemplari particolarmente docili e totalmente innocui.

Ovviamente ci saranno delle eccezioni: infatti, dove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il non vedente dovrà mettere la museruola al suo animale.

## FORMULARI

IN CARTA LIBERA

### ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

#### Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt., ..... , nat .. il.../.../..... a .....  
 (prov. ....) codice fiscale ..... residente  
 a....., in via ....., ai fini  
 dell.acquisto agevolato del veicolo targato .....,

#### DICHIARA

**sotto la propria responsabilità**, ai sensi dell.articolo 47 del D.P.R.n. 445 del 2000 (Testo unico sull.autocertificazione):

(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere non vedente (o sordomuto) come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
- di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell.art. 3 della legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- di essere disabile psichico o mentale (di gravità tale da fruire dell.indennità di accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell.art. 3 della legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del .....(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall.ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull.autocertificazione).

Nome del familiare .....

codice fiscale .....

**Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell.articolo 76 del T.U. sull.autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell.articolo 43 dello stesso T.U.**

Firma del/la disabile \*

Luogo e Data .....

(1) Indicare la data di immatricolazione dell.autovettura.

\* Per il disabile mentale o psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

### RINGRAZIAMENTI

La realizzazione del presente opuscolo è stata possibile anche grazie all'utilizzo di pubblicazioni simili a cura di Associazioni di Disabili. Si ringraziano oltre alla Ledha e alla Fish:

- l'Associazione Italiana Persone Down (A.I.P.D.)
- l'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali (A.N.F.F.A.S.)
- l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.)

che, con le loro pubblicazioni e sui loro siti internet, danno un contributo fondamentale alla tutela dei diritti delle persone disabili.